DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 25 febbraio 2010, n. 038/Pres.

Regolamento in materia di incentivi per programmi di promozione dell'internazionalizzazione delle imprese e del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia

Art. 1	Finalità
Art. 2	Soggetti beneficiari
Art. 3	Presentazione delle domande
Art. 4	Risultati attesi
Art. 5	Variazioni al programma annuale di attività
Art. 6	Iniziative finanziabili
Art. 7	Spese ammissibili
Art. 8	Intensità e ammontare dell'incentivo
Art. 9	Istruttoria
Art. 10	Avvio dell'iniziativa
Art. 11	Concessione degli incentivi
Art. 12	Rendicontazione delle spese
Art. 13	Liquidazione ed erogazione degli incentivi
Art. 14	Obblighi dei beneficiari
Art. 15	Ispezioni e controlli
Art. 16	Rinvio dinamico
Art. 17	Norme transitorie
Art. 18	Abrogazione
Art. 19	Entrata in vigore

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Finalità)

- 1. In attuazione dell'articolo 6, commi 100 e 101 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2005)), il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità d'intervento delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, di seguito denominate Camere di commercio, dell'Agenzia TurismoFVG e di altri soggetti pubblici e privati per l'attuazione di specifiche iniziative dirette:
- a) a sostenere la promozione commerciale e azioni di marketing territoriale all'estero;

- b) a promuovere i processi di internazionalizzazione, al fine di sostenere i sistemi produttivi locali nell'acquisizione di conoscenze, competenze ed esperienze fondamentali per radicarsi sui mercati internazionali;
- a valorizzare ed a rafforzare la presenza dei sistemi produttivi locali sui mercati esteri, attraverso la realizzazione di una serie di azioni di promozione e di «accompagnamento».
- 2. Nei confronti dei soggetti aventi natura di impresa, le disposizioni del presente regolamento si applicano nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato ed in particolare nel rispetto del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 214 del 9 agosto 2008 e del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis»), pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 379 del 28 dicembre 2006.

Art. 2 (Soggetti beneficiari)

- 1. Le Camere di commercio di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine, l'Agenzia TurismoFVG e gli altri soggetti pubblici e privati beneficiano degli incentivi finalizzati all'attuazione delle specifiche iniziative richiamate all'articolo 1, per favorire le imprese di cui al comma 2, con sede o almeno un'unità operativa nel territorio regionale.
- 2. Beneficiano delle iniziative attuate dai soggetti di cui al comma 1, in particolare, le PMI dei settori industriale, artigianale, commerciale, turistico nonché di servizio rientranti nelle classi e categorie di cui all'allegato A in possesso dei requisiti dimensionali previsti dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 29 dicembre 2005, n. 463 (Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa ai sensi dell'articolo 38, comma 3 della legge regionale 7/2000).

CAPO II PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

Art. 3

(Presentazione delle domande)

- 1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, anche con iniziativa congiunta, presentano alla Direzione centrale attività produttive, Servizio promozione e internazionalizzazione, domanda per accedere agli incentivi, entro il 31 gennaio di ogni anno.
- 2. Ai fini del rispetto del termine per la presentazione delle domande, fa fede la data apposta dall'ufficio competente a ricevere la domanda. Qualora le domande siano

inviate a mezzo raccomandata, fa fede la data di spedizione indicata nel timbro postale, purché la raccomandata pervenga all'Ufficio competente entro quindici giorni successivi alla scadenza del termine, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

- 3. La domanda deve essere corredata da un programma di attività promozionale costituito:
- a) da uno schema riassuntivo con l'elenco dei costi preventivati e dei risultati attesi sui singoli progetti;
- b) da una scheda descrittiva di ogni singolo progetto che illustri in modo chiaro e sintetico le azioni promozionali programmate, i costi preventivati ed i risultati attesi, secondo lo schema approvato con decreto del Direttore centrale attività produttive e pubblicato sul sito www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata al settore promozionale;
- c) da una relazione illustrativa di sintesi, corredata da una dettagliata descrizione dei vari progetti e da un elenco delle azioni proposte.
- 4. I progetti sono redatti preferibilmente riunendo le azioni promozionali da svolgere per aree progettuali omogenee, come definite dall'articolo 6.
- 5. Il programma contiene un'analisi dei benefici attesi ed individua gli indicatori e gli standard di successo da applicare consuntivamente, al fine di misurare i risultati dei progetti, facendo ricorso, ove possibile, ad indicatori di tipo valutativo, come meglio precisato all'articolo 4.
 - 6. Per essere ritenuto ammissibile all'incentivo, il programma promozionale deve:
- a) avere validità tecnico-economica valutata anche in relazione alla tipologia, alle dimensioni e alle caratteristiche del soggetto proponente;
- b) essere composto da azioni che siano destinate a favorire la conoscenza all'estero del sistema produttivo regionale e che non preveda azioni volte al diretto sostegno delle vendite:
- c) riguardare progetti di natura esclusivamente promozionale.
- 7. Nel caso di iniziative intraprese congiuntamente tra i soggetti di cui all'articolo 2, la domanda di cui al comma 1 individua il soggetto capofila destinatario del finanziamento ed è sottoscritta da tutti i soggetti interessati.
- 8. Ciascun soggetto di cui all'articolo 2, comma 1 può presentare una sola domanda singolarmente o congiuntamente. Nel caso in cui il medesimo soggetto presenti più domande, verrà presa in considerazione unicamente la domanda presentata congiuntamente ovvero la domanda presentata per prima.

Art. 4 (Risultati attesi)

1. Il programma promozionale di cui all'articolo 3, comma 3, deve illustrare con precisione gli obiettivi che si intendono raggiungere, specificando le modalità di

misurazione, gli indicatori, il valore atteso ed i relativi standard da utilizzare per la valutazione dei risultati.

2. Si intendono per:

- a) indicatore: il parametro in grado di misurare i risultati conseguiti;
- b) valore atteso (standard da indicare a preventivo): il valore che ci si attende a preventivo per l'indicatore prescelto;
- c) valore realizzato (da indicare a consuntivo): il valore che l'indicatore assume alla realizzazione del progetto.
- 3. La documentazione relativa ai sistemi di misurazione, ai parametri utilizzati, alle interviste, e, in generale, alla valutazione dei risultati, deve essere conservata a cura del soggetto beneficiario, per consentire all'Amministrazione regionale di effettuare le opportune verifiche.

Art. 5 (Variazioni al programma annuale di attività)

- 1. La presentazione del programma promozionale comporta l'impegno alla sua effettiva esecuzione.
- 2. L'eventuale rinuncia deve essere motivata e comunicata immediatamente alla Direzione centrale attività produttive Servizio promozione e internazionalizzazione. Devono comunque essere immediatamente comunicati anche gli annullamenti di singole iniziative.
- 3. Le variazioni o integrazioni al programma di attività già presentato sono autorizzate solo a seguito di preventiva e tempestiva richiesta scritta adeguatamente motivata. Tali variazioni o integrazioni si intendono accettate se l'Amministrazione non formula obiezioni entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
- 4. Il programma di attività promozionale può essere aggiornato o integrato con nuove iniziative almeno trenta giorni prima del loro avvio e comunque non oltre il 31 luglio di ciascun anno, secondo le modalità di cui ai all'articolo 3, commi 3, 4 e 5. Eventuali integrazioni o modifiche presentate dopo tale data non saranno prese in considerazione, fatti salvi eventi la cui non programmabilità dovrà essere giustificata con una relazione dettagliata e motivata.

Art. 6 (Iniziative finanziabili)

- 1. Sono finanziabili le iniziative promozionali che rientrano nelle seguenti aree progettuali:
- a) area informativa: realizzazione, stampa e distribuzione di cataloghi, repertori, depliant, riviste, bollettini, newsletter, brochure, materiale informativo, redatti anche in lingua estera, sia in formato cartaceo che elettronico; campagne

- pubblicitarie e pubblicità in lingua estera sui media, seminari, sportelli informativi e siti web;
- b) area formativa e dell'addestramento professionale: corsi diretti alle imprese (specie nei settori della gestione dei processi di esportazioni e della pianificazione dei percorsi di internazionalizzazione); workshop, conferenze, seminari e azioni di sensibilizzazione degli operatori locali (outgoing);
- c) area dei contatti per la conclusione di affari: organizzazione e partecipazione diretta a eventi fieristici, saloni ed esposizioni; assistenza e accompagnamento di delegazioni di operatori a manifestazioni fieristiche; missioni e sensibilizzazione di operatori esteri (incoming);
- d) area di assistenza alle imprese, di consulenza precompetitiva e di indagine esplorativa sui mercati tradizionali ed emergenti;
- e) altre iniziative promozionali per specifiche aree geografiche o per specifici settori produttivi, quali, in particolare, azioni dimostrative, degustazioni di prodotti tipici regionali, sfilate.
- 2. Non sono finanziabili iniziative avviate prima della presentazione della domanda.

Art. 7 (Spese ammissibili)

- 1. Sono ammissibili le spese sostenute per l'attuazione delle iniziative promozionali rientranti nelle aree progettuali previste dall'articolo 6.
- 2. In particolare, per l'organizzazione e partecipazione a mostre, rassegne, fiere, saloni ed esposizioni, anche permanenti, sono ammissibili le seguenti spese:
- a) tassa di iscrizione;
- b) affitto della superficie espositiva, anche preallestita;
- c) allestimento della superficie espositiva, progettazione e consulenza degli allestimenti, ivi compresi il noleggio delle strutture espositive, delle attrezzature ed arredi, la realizzazione degli impianti il trasporto ed il montaggio/smontaggio;
- 3. Solo nel caso di esposizioni permanenti, sono ammissibili inoltre, le seguenti spese:
- a) locazione dei locali;
- b) allestimento dei locali (arredi, strumentazioni, infrastrutture tecniche, progettazione e direzione lavori);
- c) oneri di trasporto, assicurativi e similari connessi all'utilizzo di campionari specifici rappresentativi del territorio regionale utilizzati presso il locale espositivo all'estero.
 - 4. Sono inoltre ammissibili le seguenti spese:
- a) studi di mercato concernenti i Paesi esteri nei quali si intende svolgere il programma di promozione;
- b) pubblicità concernente il programma di promozione;

- c) predisposizione e distribuzione di cataloghi, opuscoli, depliant, brochure, riviste bollettini e altro materiale informativo redatti in lingua estera, concernenti i prodotti o i servizi dello specifico comparto produttivo;
- d) progettazione del sito web e registrazione del dominio (solo per nuovi siti), webmarketing;
- e) workshop ed incontri promozionali con operatori esteri, traduzioni e interpretariato, servizio hostess;
- f) coffee break e buffet riferiti in particolare a degustazioni di prodotti tipici regionali per operatori esteri, nei limiti del 10 per cento del costo totale del relativo progetto;
- g) pese per concorsi di idee o di progetti, rivolti esclusivamente a partecipanti stranieri, per la promozione di prodotti italiani. Sono esclusi i costi relativi ai premi.
- 5. Sono ammissibili, nella misura massima del 15 per cento delle spese totali del programma, i costi relativi al personale dipendente e ai collaboratori autonomi, limitatamente al loro effettivo utilizzo necessario all'attuazione del programma medesimo.
 - 6. Le spese ammissibili si intendono al netto di imposte.
- 7. Nei confronti dei soggetti aventi natura di impresa, sono ammissibili unicamente le spese ammissibili ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione o del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione (de minimis).
- 8. Non sono ammissibili le spese relative ad iniziative che si concretano in aiuti diretti alle imprese a copertura dei costi sostenuti dalle medesime per lo svolgimento della loro attività commerciale; sono altresì escluse le spese relative all'acquisto di beni materiali, ad eccezione delle spese di cui al comma 3, lettera b).

Art. 8 (Intensità ed ammontare dell'incentivo)

- 1. L'intensità massima dell'incentivo è pari al 50 per cento della spesa ammissibile.
- 2. Per le iniziative presentate congiuntamente da più soggetti di cui all'articolo 2, l'intensità di cui al comma 1 può essere maggiorata fino ad un ulteriore 20 per cento.
- 3. Le intensità massime di cui ai commi 1 e 2 sono determinate annualmente dalla Giunta regionale in sede di programmazione della gestione delle risorse finanziarie nell'ambito delle disponibilità di bilancio.
- 4. Nei confronti dei soggetti aventi natura di impresa, le intensità massime sono quelle previste dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione o dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione (de minimis).

5. Gli incentivi concessi per le finalità di cui all'articolo 1 del presente regolamento non sono cumulabili con altri incentivi pubblici, compresi aiuti di Stato e incentivi de minimis, ottenuti per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese.

Art. 9 (*Istruttoria*)

- 1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti per la tipologia di intervento richiedendo, ove necessario, la documentazione integrativa.
- 2. La determinazione dell'incentivo spettante a ciascun beneficiario è effettuato a conclusione dell'istruttoria di tutte le domande pervenute e in relazione alle risorse finanziarie disponibili per l'anno in corso.

Art. 10 (Avvio dell'iniziativa)

- 1. I soggetti interessati presentano le domande per accedere agli incentivi prima dell'avvio dell'iniziativa cui si riferiscono, pena l'inammissibilità a contributo.
- 2. Per avvio dell'iniziativa nel caso di partecipazione a mostre, rassegne, fiere ed esposizioni si intende:
- nel caso di acquisto di beni mobili, la data di consegna degli stessi specificata nell'ordine di acquisto o in documentazione equipollente ovvero, ove tale specificazione non risulti dalla predetta documentazione, la data della prima fattura;
- b) la data di inizio della manifestazione fieristica;
- c) la data di inizio della fornitura del servizio come specificata nel preventivo, nel contratto o in documentazione equipollente; ove tale specificazione non risulti dalla predetta documentazione, la data della prima fattura;
- d) nel caso di locazione di locali, la data del relativo contratto.

Art. 11 (Concessione degli incentivi)

- 1. Gli incentivi sono concessi avuto riguardo ai limiti di disponibilità di bilancio, correlati al patto di stabilità e crescita.
- 2. Ai fini della concessione dell'incentivo sono considerate prioritarie le iniziative intraprese congiuntamente, ai sensi dell'articolo 3, comma 7.
- 3. In sede di programmazione delle risorse la Giunta regionale determina le iniziative ritenute prioritarie e le modalità di riparto delle complessive disponibilità finanziarie tra le diverse categorie di soggetti.

4. Il Servizio promozione e internazionalizzazione comunica tempestivamente ai beneficiari la concessione dell'incentivo, il termine e le modalità per la rendicontazione ed il nominativo del responsabile dell'istruttoria ovvero l'inammissibilità dell'incentivo nei casi di esaurimento delle risorse finanziarie.

Art. 12 (Rendicontazione delle spese)

- 1. Il termine massimo per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della relativa rendicontazione è di ventiquattro mesi, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione. È consentita la richiesta di proroga del termine, per una durata massima di sei mesi, ed a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.
- 2. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. È consentita la richiesta di proroga del termine a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.
- 3. La rendicontazione delle iniziative promozionali è costituita da una relazione illustrativa sulla esecuzione del programma approvato, l'elenco analitico riepilogativo dei costi sostenuti per la realizzazione dell'attività con la documentazione giustificativa di spesa e una relazione dei benefici raggiunti individuati ai sensi dell'articolo 4 ed è sottoscritta, in caso di iniziative intraprese congiuntamente, dal soggetto capofila, secondo lo schema approvato con decreto del Direttore centrale attività produttive e pubblicato sul sito www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata al settore promozionale.
- 4. La relazione sul programma, sottoscritta dal legale rappresentante, si compone di una parte descrittiva generale, comprensiva di una dichiarazione attestante la regolarità della documentazione presentata, di uno schema di riepilogo sui progetti realizzati e di schede concernenti i singoli progetti realizzati.
- 5. La rendicontazione deve essere redatta seguendo l'ordine già impostato in sede di presentazione a preventivo del programma, utilizzando, quindi, in primo luogo, la stessa numerazione dei progetti e giustificando accuratamente gli eventuali scostamenti che si dovessero verificare tra gli importi dei preventivi e quelli dei consuntivi.
- 6. Le fatture devono essere intestate al soggetto beneficiario e debitamente quietanzate con l'indicazione delle modalità di pagamento, salvo quanto stabilito dall'articolo 42 della legge regionale 7/2000.

Art. 13 (Liquidazione ed erogazione degli incentivi)

- 1. Gli incentivi sono erogati entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione, compatibilmente con i limiti del patto di stabilità e crescita.
- 2. La liquidazione definitiva dell'incentivo avviene a consuntivo in base alla rendicontazione dettagliata delle spese sostenute per realizzare i progetti promozionali. A tal fine, l'Amministrazione:
- a) esamina i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati, applicando gli indicatori e gli standard precedentemente individuati;
- b) valuta la conformità dell'attività svolta rispetto al programma approvato;
- c) esclude le spese non ammesse.
- 3. L'importo da erogare è commisurato all'importo totale dei costi sostenuti per l'attuazione del programma di attività promozionale al netto dei ricavi, quali in particolare, sponsorizzazioni di eventi e prodotti, ricavi derivanti dall'erogazione di servizi e di eventuali altri incentivi pubblici, connessi all'attuazione del programma medesimo.
- 4. Gli importi pari o superiori a 30.000 euro possono essere erogati in via anticipata, in misura non superiore al 40 per cento dell'importo concesso, compatibilmente con i limiti del patto di stabilità e crescita.

CAPO III OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI

Art. 14 (Obblighi dei beneficiari)

- 1. Fatto salvo il rispetto del termine massimo per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della relativa rendicontazione, i soggetti beneficiari, prima di procedere ad eventuali variazioni nei contenuti e nelle modalità di esecuzione delle iniziative ammesse a contributo, chiedono la relativa autorizzazione al Servizio promozione e internazionalizzazione, entro i limiti di spesa ammessa, ai sensi dell'articolo 5.
- 2. Al fine di assicurare un'adeguata pubblicità verso gli operatori potenzialmente interessati alle iniziative previste dal presente regolamento, i soggetti beneficiari sono tenuti a valorizzare la conoscenza dei progetti previsti dal programma di attività promozionale, prevedendo un'azione di presentazione pubblica delle azioni programmate.
- 3. I soggetti aventi natura pubblica comunicano all'Unione europea, per il tramite dell'Amministrazione regionale, l'attuazione delle eventuali misure di incentivo alle imprese ricomprese nei programmi promozionali, ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato in Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea serie L n. 214 del 9 agosto 2008, ai fini del rispetto degli adempimenti ivi previsti.

Art. 15 (Ispezioni e controlli)

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000 l'Amministrazione regionale effettua presso i beneficiari controlli in relazione all'attuazione del programma promozionale.

CAPO IV NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 16 (Rinvio dinamico)

- 1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di cui alla legge regionale 7/2000.
- 2. Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.
- 3. Il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 17 (Norme transitorie)

- 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1 ed in sede di prima applicazione del presente regolamento, le domande contenenti il programma di attività promozionale per il 2010, sono presentate, anche con iniziativa congiunta, alla Direzione centrale attività produttive, Servizio promozione e internazionalizzazione, secondo le modalità previste dall'articolo 3 ed entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
- 2. Le domande già presentate per l'annualità 2010, a valere sul regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 9 agosto 2005, n. 260 (L.R. 1/2005 articolo 6, comma 101. Regolamento per la concessione degli incentivi alle Camere di commercio per favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese) sono fatte salve a tutti gli effetti e, se del caso, sono opportunamente integrate.

(Abrogazione)

- $1.\ Il$ regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 260/2005 è abrogato.
- 2. La normativa previgente continua ad applicarsi ai procedimenti contributivi in corso all'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 19 (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A (Riferito all'art. 2, c. 2)

- 72.20 Fornitura di software e consulenza informatica
- 72.60.1 Servizi di telematica, robotica, eidomatica
- 73.10 Ricerca applicata e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria
- 74.12.2 Attività delle società di certificazione dei bilanci
- 74.20 Attività in materia di architettura, in ingegneria ed altre attività tecniche
- 74.30 Collaudi e analisi tecniche
- 74.70 Servizi di pulizia e disinfestazione
- 74.82 Attività di imballaggio, confezionamento
- 90.00.1 Raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi
- 90.00.2 Smaltimento e depurazione delle acque di scarico ed attività affini
- 93.01.1 Servizi di lavanderia